

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017**  
**588/2017/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI CORRISPETTIVO PER LA REMUNERAZIONE TRANSITORIA DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA, EX ARTICOLO 36 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 48/04, PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto ministeriale 30 giugno 2014);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, 104/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2015, 95/2015/I/eel (di seguito: deliberazione 95/2015/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 303/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 303/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 398/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 418/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 418/2017/R/eel);
- la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità, datata 29 giugno 2016, prot. Autorità 29 giugno 2016, 18408;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) datata 19 settembre 2016, prot. Autorità 19 settembre 2016, 25793 (di seguito: comunicazione 19 settembre 2016);

- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), datata 25 maggio 2017, prot. Autorità 25 maggio 2017, 18701;
- la comunicazione di Terna, datata 1 giugno 2017, prot. Autorità 5 giugno 2017, 19511 (di seguito: comunicazione 1 giugno 2017);
- la lettera della DMEA, datata 5 giugno 2017, prot. Autorità 5 giugno 2017, 19689;
- la comunicazione di Terna datata 7 luglio 2017, prot. Autorità 7 luglio 2017, 23119.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- al fine di garantire al sistema un adeguato livello di capacità produttiva, il decreto legislativo 379/03 prevede che sia adottato un sistema di remunerazione della capacità di produzione elettrica basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori per il mercato, orientato a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- il sistema indicato al precedente alinea ha la funzione di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 379/03);
- l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03 dispone che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabori una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, superando il regime transitorio; con la deliberazione ARG/elt 98/11, l'Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la definizione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione elettrica; lo schema di disciplina elaborato da Terna secondo i suddetti criteri è stato approvato con il decreto ministeriale 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03; con la deliberazione 95/2015/I/eel, l'Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico di anticipare l'implementazione del menzionato sistema di remunerazione, adottando, in una prima fase, opportune semplificazioni; il sistema è attualmente oggetto di un processo di verifica preventiva sulla compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato da parte della Commissione europea;
- l'articolo 5 del decreto legislativo 379/03 prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall'1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale; la previsione di un regime transitorio da attuare in tempi brevi dall'anno 2004 rifletteva la particolare situazione di inadeguatezza di capacità produttiva nel sistema elettrico nazionale di quel periodo;

- con la deliberazione 48/04 (titolo 4, in particolare articoli 35-36), l’Autorità ha determinato la disciplina per la remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva; tale remunerazione è articolata in due parti:
  - la prima, definita come remunerazione articolata per fasce e per grado di criticità, è corrisposta a condizione che i soggetti ammessi al regime di remunerazione abbiano effettivamente reso disponibile la capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità (corrispettivo *CAP1*, di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 35);
  - la seconda parte, definita remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nel mercato a pronti, è eventuale ed è riconosciuta a ciascun produttore, qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che il medesimo produttore avrebbe ottenuto, a parità di produzione, nel regime amministrato (corrispettivo *S*, di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 36);
- il corrispettivo *ex* articolo 36 ha la specifica funzione di integrare la remunerazione del corrispettivo *CAP1*, qualora il singolo produttore, a causa di prezzi particolarmente bassi nel mercato nel breve termine, non sia più in grado di offrire la propria capacità produttiva nel medio-lungo termine; in tal modo, potrebbe non essere più garantito l’interesse generale al mantenimento di un adeguato livello di capacità di generazione elettrica dell’intero sistema nazionale, come previsto dal decreto legislativo 379/03;
- in seguito all’adozione delle deliberazioni 303/2016/R/eel, 398/2017/R/eel e 418/2017/R/eel, il testo vigente della deliberazione 48/04 include la disciplina per la determinazione dei corrispettivi per la disponibilità della capacità produttiva, con riferimento al periodo 1 marzo 2004 - 31 dicembre 2016 per il corrispettivo *CAP1* e al periodo 1 marzo 2004 - 31 dicembre 2015 per il corrispettivo *S*;
- in relazione all’anno 2015, si sono verificate le condizioni per il riconoscimento del corrispettivo *S* a ciascun operatore di mercato che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, dato che il ricavo di riferimento *RICR* di cui al comma 36.3.2 della deliberazione 48/04 è risultato superiore al ricavo effettivo *RICE* di cui al comma 36.4.2 della medesima deliberazione;
- come emerge dalla lettura congiunta delle comunicazioni 19 settembre 2016 e 1 giugno 2017 di Terna, la differenza tra l’importo disponibile per il corrispettivo *S* e i costi sostenuti da Terna per il riconoscimento del medesimo corrispettivo ha assunto un valore nullo con riferimento all’anno 2015.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire i criteri per la determinazione del corrispettivo *S* per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

- destinare al riconoscimento del corrispettivo  $S$  per l'anno 2016 un importo pari a quello previsto per l'anno 2015;
- assegnare alla copertura dell'onere per il riconoscimento del corrispettivo  $S$  relativo all'anno 2016:
  - il gettito rinveniente, nell'anno 2016, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, al netto della quota parte già destinata al finanziamento del corrispettivo *ex* articolo 35 per l'anno 2015 e del corrispettivo *ex* articolo 36 per l'anno 2014;
  - il gettito rinveniente, nell'anno 2017, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, per quanto necessario ad assicurare l'invarianza descritta al precedente ritenuto;
- modificare la deliberazione 418/2017/R/eel, al fine di correggere un refuso in relazione al termine per l'erogazione del corrispettivo *ex* articolo 35 per l'anno 2016 da parte di Terna

## **DELIBERA**

1. di modificare e integrare la deliberazione 48/04 nei termini di seguito indicati:
  - al comma 36.3.2, le parole “Per gli anni dal 2010 al 2015” sono sostituite dalle parole “Per gli anni dal 2010 al 2016”;
  - ai commi 36.4.2, 36.4.3 e 36.5.1, le parole “Per gli anni dal 2010 al 2015 incluso” sono sostituite dalle parole “Per gli anni dal 2010 al 2016 incluso”;
  - dopo il comma 36.23 è aggiunto il comma seguente: “  
36.24 Terna determina il valore del parametro  $G_S$  per l'anno 2016 tenendo conto che:
    - a) il gettito rinveniente, nell'anno 2016, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato, al netto degli importi di cui ai commi 35.18, lettera a), e 36.23, lettera b), alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all'articolo 36 relativi all'anno 2016;
    - b) il gettito rinveniente, nell'anno 2017, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all'articolo 36 relativi all'anno 2016 limitatamente a un importo pari alla differenza tra 60 (sessanta) milioni di euro e l'importo di cui alla precedente lettera a).”;
2. di modificare la deliberazione 418/2017/R/eel nei termini di seguito indicati:

- al punto 3, le parole “entro il 30 giugno 2016” sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno 2017”;
3. di prevedere che Terna effettui il riconoscimento degli importi del corrispettivo *S* per l’anno 2016 entro il giorno 31 agosto 2017;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna;
  5. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 48/04, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*